

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 22/3/2014)

[Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell'8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all'art. 19 della L. n. 247/2012.](#)

La risposta è nei seguenti termini.

L'art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.

Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell'8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L'eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l'interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l'eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.

L'art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l'interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che "l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici". Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall'insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.

L'insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell'albo degli avvocati.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 119

Quesito n. 334, COA di Pescara

Contenuti correlati:

1. [Quesito n. 174: Si chiede \(da parte del COA Cremona\) se possano essere inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio gli avvocati iscritti nell'elenco degli "stabiliti", alla luce della declaratoria di incostituzionalità \(sent. 106/2010 della Corte Cost.\) dell'art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d'ufficio in quanto "non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione".](#)
2. [Il COA di Alba ha formulato il seguente quesito: "Se nell'ipotesi in cui un iscritto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall'art. 372 c.p. e sia pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nell'interpretazione del combinato disposto dagli artt. 17, c. 9 – 57, L. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 debba prevalere l'obbligo per il Consiglio dell'Ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 17, c. 9, L. n. 247/2012 o il divieto di cancellazione ex art. 57, L. n. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933".](#)
3. [Il quesito \(del COA di Nola\) riguarda l'esistenza di incompatibilità per l'iscrizione all'albo, prevista dall'art. 3 RDL 1578/33 in ipotesi di esercizio della funzione di Direttore Generale e/o City Manager di un ente pubblico da parte di un avvocato.](#)

UN MIO COMMENTO: visto che l'interpretazione "estensiva" adotta dalla Corte di cassazione con citata sentenza del 2010 poggia (CORRETTAMENTE) sul principio costituzionale della libertà di insegnamento, sarà vincente un ricorso che sia presentato da un aspirante "avvocato-maestro" avverso il diniego di iscrizione all'albo forense che sia emesso nei suoi confronti da un qualsiasi Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla scorta del parere del CNF m. 119/2013.